

R.G. n. 8450/15



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- dott.ssa Manuela Farini - Presidente
- dott.ssa Liliana Guzzo - Giudice
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice relatore

visto il ricorso ex art.669 *terdecies* c.p.c. proposto

da

FALLIMENTO A
reclamante

nei confronti di

B
reclamata

vista la memoria difensiva della reclamata, sentiti il relatore ed i difensori delle parti all'udienza del 17 dicembre 2015, a scioglimento della riserva assunta:

rilevato che:

- con il reclamo il FALLIMENTO A chiede la riforma dell'ordinanza di rigetto del ricorso per sequestro conservativo nei confronti di B, quale amministratore di fatto della società, emessa dal Giudice designato in data 1/10 ottobre 2015;
- con la ridetta ordinanza il primo Giudice ha invece autorizzato il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di C, quale amministratore di diritto di A, fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00, somma corrispondente

all'ammontare delle sanzioni e degli interessi conseguenti alla violazione degli obblighi tributari risultanti dagli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2008 e 2009, non impugnati (v. docc.15 e 16 primo grado) ed ammessi al passivo fallimentare;

- in relazione a B il Giudice di prime cure ha così motivato il proprio convincimento circa l'insussistenza dei presupposti per autorizzare il richiesto sequestro: *"... si rileva che, sulla base della cognizione sommaria propria della tutela cautelare, non può dirsi raggiunta la prova da parte del Fallimento della veste di amministratore di fatto della società, i.e. in difetto di investitura da parte dell'organo assembleare. Gli elementi indicati dal Fallimento ricorrente, emergenti dalle dichiarazioni rese al curatore dal C, dai dipendenti della società e da terzi ovvero desumibili dagli articoli di stampa, se pure indicativi, allo stato non consentono di ritenere accertate, con il necessario rigore, le attività concretamente poste in essere dalla B, ed in particolare gli specifici contenuti di esse, nonché il condizionamento da parte della predetta delle scelte operative e la incidenza sulla formazione della volontà gestoria in maniera continuativa e sistematica (Cass. 9 luglio 2014, n. 15600, T. Milano 24 giugno 2014). In particolare, le dichiarazioni rese dal C contengono delle affermazioni di carattere valutativo mentre le dichiarazioni rese dai soggetti terzi non appaiono sufficienti a configurare la collaborazione prestata dalla B in termini di amministrazione della società. Quanto alla veste di direttore generale formalmente rivestito dalla predetta all'interno della*

A, essa non sembra giustificare l'esercizio nei suoi confronti dell'azione di responsabilità poiché l'art. 2396 c.c., il quale prevede per le società per azioni l'estensione delle disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori ai direttori generali nominati dall'assemblea o dall'atto costitutivo, non figura tra le norme richiamate in materia di società a responsabilità limitata, e questo pur alla luce del disposto dell'art. 146, co. 1, l.f., ove non si distingue tra società per azioni e società a responsabilità limitata. D'altra parte non risultano allo stato i presupposti della estensione della disciplina in punto responsabilità



costituiti dalla specifica fonte della carica (nomina da parte dell'assemblea o dell'atto costitutivo).”;

- il ricorso ex art.671 c.p.c. si pone quale strumentale alla preannunciata azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori – di diritto e di fatto – di **A** per plurime condotte tenute in spregio ai doveri sociali: violazione di obblighi tributari, previdenziali e fiscali e ritardata domanda di fallimento in proprio;
- con l'ordinanza impugnata, come già detto in premessa, il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo il difetto di adeguato *fumus* in relazione alla qualificazione di **B** i come amministratore di fatto;
- il Fallimento ricorrente, con il reclamo in oggetto, censura il provvedimento impugnato ritenendo non correttamente valorizzate da parte del primo Giudice le risultanze documentali agli atti di causa ed innanzitutto le dichiarazioni rese dall'amministratore **C** e dai dipendenti della società al Curatore, nonché la circostanza che **B** i abbia sottoscritto gli organigramma della società quale direttore generale;
- la reclamata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo in difetto di autorizzazione del Giudice delegato; nel merito ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

L'eccezione preliminare va respinta, alla luce del deposito, in data 16.12.2015, da parte del Fallimento del provvedimento autorizzativo del Giudice delegato del 8/9.10.2015.

Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità della produzione di nuovi documenti all'udienza di discussione del reclamo, considerato che si tratta di documenti (deleghe bancarie e polizza assicurativa) a sostegno di circostanze già dedotte nella prima fase.

Nel merito, il Tribunale, sottoposte a vaglio critico le valutazioni compiute dal primo Giudice, ritiene condivisibile la decisione cui lo stesso è pervenuto, per i motivi di seguito esposti.

Baron

In estrema sintesi si può affermare che il ricorso del Fallimento non può essere accolto in quanto le dichiarazioni rese da C e dai dipendenti della società al Curatore non hanno contenuto "tipizzante"; per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto occorre avere riguardo al disposto dell'art.2639 c.c. (che disciplina l'estensione a fini penali delle qualifiche soggettive previste dalla legge penale) secondo cui è tale chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (v. Cass. Pen. 8864/2014, Cass. Pen. 22108/2014). Nella specie C, amministratore di diritto della società, ha dichiarato al Curatore: "Io mi occupavo della gestione dello stabilimento, degli acquisti/approvvigionamento del materiale, seguivo la produzione e vendita dell'impianto A e seguivo i progetti di ricerca e innovazione, studio e ricerca finalizzata all'innovazione e al processo."

Risulta poi documentalmente che l'assunzione dei dipendenti, l'interruzione dei rapporti di lavoro e gli accordi sindacali per i licenziamenti collettivi costituivano prerogativa di C (v. docc.12-20).

Alla luce di tali risultanze, la dichiarazione di C, per cui B "... si occupava della gestione amministrativa e contabile finanziaria. Gestiva i rapporti istituzionali" appare vuota di contenuto in quanto priva, appunto, di contenuto tipizzante e inidonea ad individuare quali attività la stessa avrebbe effettivamente svolto e che le stesse abbiano comportato un'ingerenza da parte di B nella gestione dell'impresa, condizionando le scelte operative.

In altre parole e più in chiaro, le dichiarazioni di C sull'operato di B, per l'assenza di contenuto tipizzante, non consentono di stabilire se B si sia effettivamente ingerita nell'amministrazione della società, abbia assunto o condizionato le decisioni di gestione aziendale, oppure abbia dato esecuzione alle decisioni dell'amministratore C. In questo senso tali dichiarazioni sono valutative.

Altrettanto è a dirsi in merito alle dichiarazioni rese al Curatore dai dipendenti della società.



Né appaiono rilevanti ai fini dell'accoglimento del reclamo i documenti prodotti all'udienza, nulla provando in merito all'esercizio del potere di gestione la delega del C alla B dei poteri di firma sul conto corrente intestato alla società né la sottoscrizione della B, quale coobbligata, della polizza fideiussoria stipulata dalla società, considerato che la stessa ne era socia paritaria con il C, anch'egli sottoscrittore quale coobbligato.

Quanto alla carica di direttore generale, vale osservare che essa è riferita esclusivamente alla funzione dell'organigramma, limitato all'ottenimento della certificazione di qualità.

E' comunque dirimente osservare, richiamata la decisione sul punto del primo Giudice, che *"non risultano allo stato i presupposti della estensione della disciplina in punto responsabilità costituiti dalla specifica fonte della carica (nomina da parte dell'assemblea o dell'atto costitutivo)."*


Si ritiene infatti di condividere quella giurisprudenza per cui, all'interno della società per azioni, al direttore generale può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori qualora la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo oppure sia stata deliberata dall'assemblea (dato che non consta nella specie), entrando in questi casi la sua figura, in posizione apicale, a far parte della struttura tipica della società. Al di fuori di tali ipotesi non esiste alcuna previsione normativa che consenta di estendere, ex art.2396 c.c., il regime di responsabilità, di per sé già eccezionale e speciale, riguardante gli amministratori (v. Cass. 5.12.2008 n.28819).

ritenuto, pertanto, che il reclamo vada rigettato e per l'effetto l'ordinanza reclamata debba essere confermata.

Al rigetto del reclamo consegue la dichiarazione sul versamento a carico dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione, ai sensi dell'art. nuovo art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater), come modificato dalla legge 228/2012.

Le spese di lite, liquidate d'ufficio, devono seguire la soccombenza del Fallimento reclamante.

Visto l'art.669 *terdecies* c.p.c.:



P.Q.M.

1. RIGETTA il reclamo e per l'effetto CONFERMA l'ordinanza del Giudice designato del 1/3.10.2015;
2. DICHIARA il FALLIMENTO A tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione, ai sensi dell'art. nuovo art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater), come modificato dalla legge 228/2012;
3. CONDANNA il FALLIMENTO A a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge.

Si comunichi

Venezia, 17 dicembre 2015

il Presidente



il Giudice estensore

